

Schiettino Battista

SOCIETÀ MASCHILE

CERTIFICATO D'AMMISSIONE

N. ~~267~~ 184

Il cittadino Pichiattino Battista
figlio di Pietro

nato a Pont

il 6 Giugno 1846

di professione fabbro ferraro

domiciliato in Pont

in seguito a deliberazione del Consiglio d'Amministrazione delli 21 Giugno 1884

fu ammesso nella Società come socio effettivo

col pagamento di L. 4.00 per diritto
d'ammissione.

all' Pont Canavese

IL PRESIDENTE

Il Segretario

Stanchetta

ELENCO DEI SOCI FONDATORI

- 1 Bonatto Giacinto
2 Cortese Luigi
3 Corrubolo Ferdinando
4 Cortese Giuseppe
5 Cresto Antonio
6 Rossio Giusta Andr.
7 Porro Vittorio
8 Buffo Stefano
9 Vironda Gio. Batt.
10 Rossio-Piassot Ant.
11 Sartoris Augusto
12 Vivenza Giovanni
13 Giandrone Antonio
14 Barinotto Paolo
15 Bonaiti Giovanni
16 Osmanville Giacinto
17 Rolando Federico
18 Antonioti Giovanni
19 Antonioti Luigi
20 Gianotti Gius. Ant.
21 Rastello Piet. di Carlo
22 Carignano Agostino
23 Borgialli Matteo
24 Vercellini Gio. Batt.
25 Oberto Vincenzo
26 Buffo Luigi
27 Buffo Antonio
28 Regano Giuseppe
29 Bazzarone Domen.
30 Bazzarone Giacomo
31 Richetta Carlo
32 Gavi Giuseppe Ant.
33 Rastello Gio. Battista
34 Tosetti Giacomo
35 Fasana Giovanni
36 Poletti Gius. fu Carlo
37 Cavalli Francesco
38 Bertogliatti Giuseppe
39 Rossi Luigi
40 Chiabotti Melchiorre
41 Pignocco Enrico
42 Panier-Bagat Giacomo
43 Dettoni G. Battista
44 Mainello Giovanni
45 Valerio Paolo
46 Alesoni Giulio
47 Merli Giuseppe
48 Manzoni Giacomo
49 Bogino Domenico
50 Cibrario Antonio
51 Fiorio Giacomo
52 Capello Giuseppe
53 Valerio Giuseppe
54 Vallero Antonio
55 Giacoletto Antonio
56 Aimone Felice
57 Danzero Andrea
58 Leonardo Michele
59 Gallo-Lassere Fr. Gius.
60 Gallo-Lass. Piet. Bern.
61 Rossio-Piassot Angelo di G.
62 Fiorio Melchiorre
63 Sandretto Locanin Deo
64 Gallo-Lassere G. Batt.

REGOLAMENTO



Scopo ed Amministrazione

Art. 1. I soci operai componenti la Società maschile, hanno per iscopo d'aiutarsi a vicenda:

1. Col mutuo soccorso in caso di malattia, d'inabilità al lavoro ed in caso di decesso.

2. Colla previdenza per la necessaria alimentazione e coll'istruzione.

Art. 2. Sono considerati operai tutti coloro che non hanno qualità civile, cioè che prestano la loro opera giornaliera ad un artista o capo-negozio, e questi medesimi purchè non diano lavoro a più di cinque persone.

Art. 3. I cittadini non contemplati nella classe operaia, come all'articolo antecedente, purchè concorrano a sostenere la Società, col pagamento delle contribuzioni mensili o con offerte, potranno parimenti far parte della medesima però come soci onorari e benemeriti.

Tali soci saranno iscritti in apposito Elenco che si terrà affisso nella sala delle adunanze ad ornamento della medesima e ricordo delle loro beneficenze.

Art. 4. Gli operai di ciascuna professione raggiungendo il numero di venti, formeranno classe ed eleggeranno annualmente nel loro seno un membro a consigliere.

Art. 5. Le classi poi che non raggiungeranno il numero di venti si uniranno alla classe più approssimativa che conti minor numero di soci.

Art. 6. La Società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione, da un Segretario con-

tabile e da un Cassiere, e rappresentata da una Direzione sotto l'alta sorveglianza d'un Consiglio superiore.

Art. 7. Il Consiglio potrà lasciare incarico a Commissioni speciali, dietro sorveglianza della Direzione, d'amministrare istituzioni particolari istituite e da istituirsi nel seno della Società.

Art. 8. Il Consiglio superiore sarà composto di cinque membri, cioè del Presidente Onorario e di quattro membri Ispettori.

Art. 9. La Direzione è composta del Presidente effettivo, di due Vice-Presidenti e tre Sindaci controllori unitamente al Segretario.

Art. 10. Il Consiglio d'amministrazione si compone dei Consiglieri di ciascuna classe e della Direzione.

Art. 11. Le commissioni tanto temporarie che permanenti si comporranno di quel numero di membri necessari al disimpegno degli affari, sempre però in numero dispari; uno dei membri sarà nominato Capo Amministratore e Relatore.

Ammissioni

Art. 12. Gli aspiranti operai che saranno ammessi nella Società, prenderanno denominazione di soci effettivi, partecipanti ed onorari.

Art. 13. Per essere socio effettivo ogni aspirante dovrà aver raggiunto l'età d'anni 16 e non oltrepassare i 50: aver un certificato comprovante la sua condotta morale e che non sia incorso in pene criminali per furto, truffa od attentato ai buoni costumi; le fedì di nascita, domicilio e sanità.

Art. 14. L'aspirante munito dei predetti documenti si presenterà personalmente alla Di-

rezione, la quale in appoggio a tali documenti lo presenterà al Consiglio per ammetterlo con apposita votazione a maggioranza di due terzi dei voti, alla pubblicazione.

Art. 15. La pubblicazione dell'aspirante sarà fatta nella sala delle adunanze od in altro luogo stabilito dal Consiglio per quindici giorni consecutivi, i quali trascorsi, se non vi sono osservazioni, il Consiglio nuovamente con apposita votazione segreta a maggioranza di due terzi dei voti proclamerà la sua ammissione, la quale gli verrà annunciata dalla Direzione, essendo in questa votazione esclusa la presenza dell'aspirante.

Art. 16. Presentandosi osservazioni sulla domanda d'ammissione d'un aspirante, la Direzione dietro accurato esame si accerterà della verità delle medesime, poscia riferirà al Consiglio, il quale, convocato in adunanza privata, deciderà sul merito delle medesime, sempreché non si contravvenga alle disposizioni dell'articolo 20.

Art. 17. Può essere accettato come socio partecipante quell'operaio che abbia residenza temporaria a Pont, oppure non abbia raggiunto l'età voluta dal Regolamento per essere socio effettivo, ovvero ancora che per cagione di età già troppo avanzata non possa o non voglia essere ammesso a socio effettivo.

Art. 18. Per essere socio onorario, l'aspirante invece può essere ammesso senza distinzione d'età con una sola votazione parimenti a maggioranza di due terzi dei voti purchè rivesta qualità civili e sia di conoscenza personale di due o più membri amministratori i quali possano comprovare la sua condotta morale.

Art. 19. Sarà proclamato socio benemerito ogni socio onorario che avrà pagato venti anni

consecutivi, il contributo annuo di lire dodici.

Art. 20. Non potranno in nessun caso essere ammessi alla votazione e far parte della Società le persone che non hanno buona stima o riputazione presso al pubblico, che siano notoriamente conosciuti d'una condotta equivoca ed immorale, o che siano stati condannati a pene criminali per furto, truffa od attentati ai buoni costumi.

Art. 21. I soci ammessi che per altri delitti non contemplati nell'articolo precedente, incorreranno in pene criminali per un tempo non maggiore di un mese di carcere, s'intenderanno decaduti dalla qualità di socio, costoro però dopo scontata la pena potranno di nuovo essere ammessi semprechè facciano la domanda secondo le disposizioni degli articoli, 13, 14 e 15.

Art. 22. Nel caso che un socio partecipante od onorario desideri essere socio effettivo, sulla presentazione dei documenti richiesti e necessari per essere socio effettivo, sarà ammesso alla pubblicazione come all'articolo 15 e nella seduta susseguente nelle condizioni dello stesso articolo si proclamerà la sua ammissione.

Doveri e diritti dei soci

Art. 23. Gli operai ammessi nella Società sono indispensabilmente tenuti.

1. Di condurre una vita esemplare, operosa e morale da onesto cittadino.
2. Di scrupolosamente osservare tutte e singole le disposizioni regolamentari e tutte le nuove deliberazioni tanto sociali che consigliari.
3. Di pagare puntualmente a mani del Cassiere le quote mensili dietro presentazione del proprio

libretto, di cui saranno muniti all'atto della loro ammissione per averne la debita ricevuta.

Art. 24. La quota mensile di ciascun socio in generale è fissata in L. 1.00 la quale non potrà essere aumentata nè diminuita.

Art. 25. I soci operai che saranno ammessi come soci effettivi per essere considerati come tali effettivamente, dovranno pagare un diritto d'ammissione nelle basi seguenti, cioè:

Dagli anni	16 ai 30	L.	1.00
»	31 ai 35	»	3.00
»	36 ai 40	»	5.00
»	41 ai 45	»	10.00
»	46 ai 50	»	20.00

Art. 26. Il diritto d'ammissione come sopra potrà essere pagato con dilazione di tempo, però non maggiore di 6 mesi; in tal caso il socio non sarà più effettivo, se non dopo completato il pagamento d'ammissione.

Art. 27. Il socio che alla fine dei sei mesi non avrà intieramente pagato il diritto d'ammissione, perderà ogni diritto alla qualità di socio effettivo; potrà però continuare a far parte della Società come socio partecipante semprechè soddisfi ai prescritti pagamenti.

Art. 28. I soci effettivi mediante noviziato di sei mesi, potranno in base alle disposizioni regolamentari godere di tutti i benefici sociali istituiti e da istituirsi in seno della società, ed essi soli potranno disimpegnare alle cariche amministrative della medesima, fatta eccezione però ai tre Sindaci Controllori i quali potranno anche essere scelti fra i soci onorari.

Art. 29. I soci operai che non pagheranno diritto d'ammissione, cioè i soci onorari o partecipanti godranno solo dei benefici di previdenza ed istruz.

Art. 30. Le vedove dei soci effettivi che non passino in seconde nozze e gli orfani parimenti dei soci effettivi, minori d'anni 12, potranno godere dei benefici di previdenza ed istruzione, sempre però dietro speciale ed individuale permesso da accordarsi dal Consiglio in ogni 6 mesi.

Art. 31. I soci che trascureranno il pagamento delle quote mensili come all'articolo 23 per due mesi, saranno considerati morosi e come tali resteranno privi d'ogni beneficio sociale per il mese successivo e qualunque reclamo in proposito verrà respinto senza discussione.

Art. 32. I soci che trascureranno tale pagamento per tre mesi decadranno dalla qualità di socio, e come tali privi definitivamente d'ogni beneficio.

Art. 33. Compilato l'elenco dei soci morosi, prima di pubblicarli come tali, sarà obbligo del Cassiere di renderli avvisati mediante lettera in stampa da recapitarsi a domicilio dei soci.

Art. 34. Il pagamento delle quote mensili di cui alli articoli 31 e 32, non s'intenderà trascurato che dopo trascorsa la prima domenica d'ogni mese.

Art. 35. I soci decaduti che vorranno di nuovo far parte della Società prima che siano trascorsi sei mesi, potranno essere riammessi mediante consenso del Consiglio, e che paghino un nuovo diritto d'ammissione e le quote scadute.

Art. 36. I soci decaduti oltre a 6 mesi volendo di nuovo far parte della Società saranno considerati come nuovi aspiranti.

Art. 37. I soci decaduti e riammessi come all'articolo 35 rientreranno nei loro diritti di sussidio due mesi dopo effettuati i pagamenti di cui allo stesso articolo.

Art. 38. I soci chiamati alla leva militare o partiti generosamente per una Guerra Nazionale, dal momento della loro partenza cesseranno dai loro doveri e diritti verso la Società.

Art. 39. Ritornando dal servizio, purchè in salute, e che readano consapevole la Direzione del loro arrivo, colla presentazione dei relativi documenti, saranno riammessi nei loro diritti e doveri, e sarà loro computato il tempo d'anzianità per tale servizio.

Art. 40. Trascurando tale notificazione oltre ad un mese dal loro arrivo perderanno ogni diritto verso la Società; volendo dopo tale decadenza di nuovo far parte della medesima saranno considerati come nuovi aspiranti.

Art. 41. Il socio, il quale si stabilisca fuori di questo Mandamento, potrà continuare a far parte della Società purchè avvisi la Direzione del cambiamento di residenza, soddisfi regolarmente ai suoi doveri ed in caso di malattia si uniformi al prescritto dell'art. 105 Fondo Attivo; la Direzione annoterà in apposito registro le domande di cambiamento di residenza presentate dai soci.

Art. 42. Le spese di trasmissione di denaro sotto qualsiasi rapporto e dei voluti recapiti e di corrispondenza aderente, sono a carico del socio.

Adunanze e loro Attribuzioni

Art. 43. La Società si riunisce in adunanza gener.:
1. Per la nomina del Presidente effettivo e Vice-Presidenti.

2. Per la nomina di tre Sindaci Controllori.
3. Per la nomina dei Consiglieri di ciascuna classe.

4. Per avere conoscenza delle entrate ed uscite d'ogni semestre.

5. Per la nomina del Magazziniere sociale ogni qualvolta vi si presenta l'occasione.

6. Per provvedere ad ogni altro bisogno sociale, non previsto nel Regolamento, ivi compresi i provvedimenti per spendere i fondi sociali.

Art. 44. Le adunanze generali della Società sono stabilite dal Consiglio d'Amministrazione e pubblicate con appositi manifesti una settimana prima, per indicare ai soci l'argomento, il giorno ed ora dell'adunanza.

Art. 45. Le adunanze generali della Società sono valevoli a qualunque numero dei soci presenti, purché pubblicate in tempo opportuno come all'articolo precedente.

Art. 46. Il Consiglio d'Amministrazione dovendo vegliare al buon andamento generale della Società e provvedere a tutti i suoi bisogni, si riunirà in seduta ordinaria il primo o terzo sabato d'ogni mese, ed all'ora stabilita dal medesimo; ed in seduta straordinaria sempre quando i bisogni lo richiedano dietro convoca ordinata dalla Direzione.

Art. 47. Nelle sedute straordinarie tratterà sul solo argomento posto all'ordine del giorno, ogni altra deliberazione è nulla.

Art. 48. Le adunanze del Consiglio non sono valide se non si trovano presenti la metà dei membri Consiglieri, alla seconda adunanza a qualunque numero dei presenti saranno valide le deliberazioni prese, con che si trattino i soli argomenti di cui dovevasi trattare nella prima.

Art. 49. Nelle adunanze del Consiglio tutti i soci hanno diritto d'intervenire, assistere alle sue deliberazioni e fare quelle osservazioni che

crederanno utili sull'argomento in discussione, prima però che la discussione pubblica sia dichiarata chiusa.

Art. 50. Nessuno potrà prendere la parola se non gli è accordata dal Presidente; di regola generale non dovrà concedersi più di tre volte sullo stesso argomento, salvo che il Presidente creda conveniente ed utile il concederla ulteriormente.

Art. 51. Chiusa la pubblica discussione d'un argomento e durante le conclusioni del Consiglio non saranno più ammesse le osservazioni dei soci che non sono interessati o che non facciano parte dell'Amministrazione; né in verun modo sarà permesso d'incagliare le operazioni; si dovrà invece osservare uno stretto silenzio.

Art. 52. I soci che trasgrediranno le prescrizioni degli articoli precedenti o che turberanno l'ordine e la tranquillità nelle adunanze in qualsiasi modo, saranno per la prima volta chiamati all'ordine dal Presidente, in caso di renitenza all'invito del Presidente saranno sospesi dai benefici sociali per un mese estensibile a tre; e se per caso continuassero per la terza volta saranno sospesi da tre a 6 mesi; previa apposita ed istantanea deliberazione del Consiglio; od altrimenti sospesi d'assistere alle adunanze per il tempo determinato e stabilito dal Consiglio.

Art. 53. La Direzione dovendo dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e provvedere a quegli altri bisogni di Società di sua spettanza, si riunirà sempre quando i bisogni lo richiedano dietro convoca ordinata dal Presidente.

Art. 54. Le adunanze della Direzione sono private, nessuno potrà prendervi parte a meno che siano dalla medesima chiamati per qualche schiarimento od altro bisogno.

Art. 55. La Direzione soprintende a tutti gli affari della Società; quindi eserciterà la necessaria vigilanza su tutti gl' impiegati sociali, assisterà le commissioni di permanenza con voce consultiva in ogni loro decisione di provvedimento, procurerà che in ogni mese si presentino al Consiglio i rendiconti ed infine esaminerà accuratamente ogni petizione o domanda sia in iscritto che altrimenti e sottoscrizione diretta alla Società od al Consiglio per riferire poscia al medesimo il suo giudizio in merito e fare se d'uopo le sue proposte per gli opportuni provvedimenti.

Art. 56. Le Commissioni di Permanenza, avendo speciale incarico di provvedere ai bisogni delle istituzioni di cui ne hanno l'amministrazione, si riuniranno parimenti sempre quando i bisogni lo richiedano coll'assistenza della Direzione.

Art. 57. Le attribuzioni delle Commissioni di permanenza e conseguentemente d'ogni speciale istituzione saranno stabilite da appositi Regolamenti redatti dal Consiglio.

Art. 58. Le decisioni tanto della Direzione che delle Commissioni di permanenza non saranno valedoli se non si trovano presenti in numero di maggioranza.

Attribuzioni e nomina degli Amministratori

Art. 59. Il Consiglio Superiore ed in particolar modo il suo Capo in persona del Presidente Onorario della Società, nell' alta sua carica d'Economo ed Ispettore Generale della Società di comune accordo ai quattro membri Ispettori:

1. Veglierà che da tutti gli amministratori sociali si osservino rigorosamente tutte e singole

le disposizioni regolamentari sotto ogni rapporto.
2. Darà il suo parere ad ogni nuovo provvedimento sociale a stabilirsi.

3. Deciderà inappellabilmente sopra ogni controversia che possa insorgere nel seno della Società tanto fra amministrati che amministrandi ec.

4. Procurerà che mensilmente dai membri Ispettori siano verificate e controllate le contabilità sociali, di cui glie ne sarà dato copia conforme.

Art. 60. I Membri del Consiglio Superiore sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione a seconda del bisogno.

Art. 61. Il Presidente effettivo come Capo Amministratore della Società ha la Direzione generale di tutti gli affari, presiede alle adunanze, mantiene l'ordine e decoro nelle discussioni, fa le proposte che crede utili e convenienti nell'interesse della Società, osserva e fa osservare le disposizioni regolamentari, firma e vidima col bollo della Società di cui è depositario ogni e qualunque atto sociale ed ordine di pagamento; distribuisce fra i membri della Direzione le incombenze d'amministrazione straordinaria nei casi d'urgenza.

Art. 62. Il Presidente effettivo della Società è nominato verso la fine d'ogni anno in apposita adunanza generale dei soci a maggioranza relativa di voti.

Art. 63. Per la nomina del Presidente, la Società accorda il diritto di votazione ai soli soci effettivi.

Art. 64. I due Vice-Presidenti per ordine d'anzianità nei casi di mancanza ed assenza del Presidente faranno le sue veci, i medesimi altrimenti sono considerati come Consiglieri dele-

gati e quindi come tali hanno le stesse attribuzioni dei Consiglieri.

Art. 65. I due Vice-Presidenti sono parimenti nominati annualmente in adunanza generale a maggioranza relativa dopo convalidata l'elezione del Presidente.

Art. 66. I tre Sindaci Controllori verificheranno ogni mese dopo la chiusura dei conti i fondi esistenti presso i Cassieri del magazzino di previdenza e dell'Amministrazione i loro registri come pure quelli dei 2 Segretari sui quali apporranno la data e la loro firma; oltre queste verifiche di fine mese essi potranno farne altre a loro piacimento e dovranno in genere esercitare tutte le altre funzioni che sono dalla legge domandate ai Sindaci; ai detti effetti i cassieri ed i Segretari dovranno a semplice domanda presentare i registri ed i fondi di Cassa e dare tutti gli schiarimenti che del caso.

Art. 67. Li stessi Controllori dovranno assistere alla compilazione degli inventari mensili, accertarsi dell'esattezza dei diversi pesi e misure ad uso del magazzino, assicurarsi che il prezzo della merce in vendita sia quello fissato dalla Commissione; uno d'essi dovrà sempre assistere la medesima nella compera della merce e nella consegna di questa al Magazzino; trovando qualche irregolarità nei registri dei Cassieri o Segretari dovranno subito prevenirne per iscritto il Presidente od in sua assenza un Vice-Presidente, il quale di questa denuncia loro rilascerà ricevuta; sarà debito del Presidente e dei due Vice-Presidenti, coadiuvati, se lo credono bene, da tre soci, apportare pronta ammenda all'errore accennato.

Art. 68. Il Segretario deve conservare e cu-

stodire tutti i titoli e carte sociali, redigere fa verbali ogni deliberazione tanto della Società che del Consiglio, compilare in apposito registro i rendiconti mensili che presenterà al Consiglio in ogni seconda seduta del mese, come parimenti alla fine d'ogni semestre il rendiconto semestrale, spedire i mandati di sussidio ed altri di pagamento, tenere in ordine l'iscrizione generale dei soci e tutte le altre registrazioni necessarie tanto sociali che d'ogni istituzione particolare, e pubblicare mensilmente i soci morosi e decaduti.

Art. 69. Il Cassiere ha speciale incarico di ricevere le quote mensili dei soci e tutti gli altri introiti tanto sociali che particolari di cui per scarico d'ognuno dovrà rilasciarne la relativa quitanza, di pagare i vaglia di sussidio e mandati di pagamento purché sempre firmati e vidimati dal Presidente o da chi incaricato e dal Segretario, di tenere i registri necessari per annotarvi dettagliatamente e separatamente per ogni partita le esazioni e pagamenti riepilogati e bilanciati in ogni mese acciò si veda in ogni partita quale sia il fondo di cassa.

Art. 70. Il denaro sopravvanzante del fondo corrente stabilito dal Consiglio d'Amministrazione per ogni partita, sarà dal Cassiere versato e impiegato nel modo prescritto dal medesimo.

Art. 71. Il Segretario ed il Cassiere saranno nominati dal Consiglio a seconda del bisogno, i medesimi potranno in caso d'impedimento e sotto la loro responsabilità essere rappresentati da altri impiegati e ciò sempre di comune accordo colla Direzione.

Art. 72. Il Segretario e Cassiere saranno ambidue soggetti ad un deposito in numerario nella somma stabilita dal Regolamento Sociale

del quale sarà corrisposto lo stesso interesse che la Società percepisce dal suo capitale.

Art. 73. I Consiglieri sono incaricati di vegliare sopra tutto ciò che riguarda la condizione dei soci compresi nella loro classe ed interessarsi zelantemente sui reclami e domande che loro vengono fatte dai medesimi, col riferire, se d'uopo, al Consiglio ed alla Direzione per gli opportuni provvedimenti; devono assistere a tutte le sedute del Consiglio e patrocinare conscienziosamente nelle deliberazioni, tanto nell'interesse della classe che della Società in generale.

Art. 74. I Consiglieri sono nominati annualmente in adunanza generale comè all'articolo 4, a maggioranza relativa, essi durano in carica un anno, se ne rinnova l'elezione per metà in ogni 6 mesi, gli scadenti sono rieleggibili.

Art. 75. L'elezione dei Consiglieri non sarà valida se alla prima votazione non si trovano presenti dieci soci della classe ed alla seconda cinque, in caso di trascuranza in amendue le votazioni la nomina sarà fatta dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 76. I membri di qualsiasi Commissione tanto temporaria che permanente devono parimenti con tutta efficacia, zelo ed imparzialità interessarsi per stabilire di comune accordo ed a maggioranza i provvedimenti necessari e richiesti dalle cariche di cui sono investiti.

Art. 77. La nomina dei membri della Commissione è fatta dal Consiglio, cioè se temporarie a seconda dei bisogni, e se permanenti in ogni sei mesi verso la fine di ogni semestre.

Art. 78. Ogni qualvolta un socio eletto a qualunque carica e che i suoi motivi l'obbligassero

declinare alla medesima, si procederà a nuova nomina ed a parità di voti avrà la preferenza il socio più anziano d'età.

Art. 79. I membri amministratori cesseranno dalla loro carica al momento che la nomina dei nuovi eletti sarà convalidata e che i medesimi prenderanno posto; in tale circostanza i membri scadenti rimetteranno agli entranti i documenti aderenti alla carica di cui saranno stati depositari.

Art. 80. Gli amministratori effettivi di qualsiasi carica che senza causa legittima fatta conoscere al Consiglio mancheranno di presenza ai loro impegni per tre volte consecutive, o che vengano giustificati d'aver compromesso l'interesse di cui ne hanno l'incarico, come altresì ogni altra mancanza, saranno immediatamente sciolti dalla loro carica, e soggetti ai provvedimenti che verranno presi dal Consiglio, cioè:

S'è carica onorifica, alla sospensione dei benefici sociali determinati e stabiliti dal Consiglio ed anche se all'uopo, all'esclusione totale di tutti i benefici.

S'è per carica retribuita, alle passibilità e multe che parimenti verranno stabilite dal Consiglio, oltre al risarcimento dei danni, se d'uopo.

Disposizioni Generali

Art. 81. La Società provvede ai suoi bisogni finanziari mediante riparto e distribuzione dei suoi proventi nel modo seguente, cioè:

Art. 82. Coi proventi dei soci effettivi si formerà un Fondo Attivo che sarà per provvedere un sussidio in caso di malattia e decesso dei soci, ai bisogni necessari per l'istituzione del magaz-

zino di previdenza ed a tutti gli altri bisogni occorrenti in Società.

Art. 83. Coi proventi dei soci Onorari e Benemeriti si formerà un Fondo di Riserva, il di cui reddito sarà per provvedere nei modi stabiliti, un sussidio agl' inabili al lavoro per vecchiaia o per malattie incurabili a cui il Fondo Attivo non possa provvedere.

Art. 84. Ogni istituzione di beneficenza sociale, avrà sua contabilità particolare d' entrata ed uscita.

Art. 85. I soci che in qualsiasi modo abuseranno dei benefici sociali di cui la Società gli accorda, o che trascureranno, se chiamati dal Presidente, di presentarsi alle sue interpellanze come parimenti coloro che comprometteranno l'onore d'un membro qualsiasi della Società con calunnie od in qualsiasi altro modo, saranno soggetti alla sospensione dei benefici sociali nei modi a stabilirsi dal Consiglio con apposita deliberazione, la di cui applicazione potrà variare da un mese a tre la prima volta e dell'aumento raddoppiato ad ogni recidiva.

Art. 86. I soci effettivi che dopo dieci anni d' iscrizione continua nella Società, mancassero alla vita lasciando la vedova od orfani incapaci a provvedere sufficientemente alla propria esistenza, la Società, in vista dei prodotti disponibili del Fondo di Riserva, potrà provvedere nei modi che crederà opportuni.

Art. 87. Per gli orfani poi, oltre ai provvedimenti di cui sopra, veglierà per mezzo dei suoi Consiglieri, come padre di famiglia, che frequentino le scuole elementari sino a tanto che vengano ammessi in qualche stabilimento, che non si abbandonino all' ozio e vagabondag-

gio, insomma che colla loro buona condotta ed operosità si acquistino l'altrui stima al proprio onore e decoro della Società.

Art. 88. Il Consiglio d' Amministrazione, dietro proposta della Direzione od invito di altre Società Consorelle potrà stabilire i rapporti di reciproco trattamento con quelle, mediante determinate condizioni a stabilirsi dalla Direzione stessa.

Art. 89. I soci che per qualsiasi motivo cesseranno di far parte della Società, non avranno diritto alcuno a rimborsi od indennità di sorta.

Art. 90. Il rivedimento e derogazione in parte del Regolamento sociale potrà aver luogo una volta all'anno e stabilito in apposita adunanza generale a maggioranza di voti.

Art. 91. In ogni dieci anni si addiverrà a nuova iscrizione dei soci con nuovo numero d'ordine per la surrogazione dei mancanti.

Art. 92. Le deliberazioni del Consiglio saranno considerate come articoli del Regolamento stesso, semprechè non siano contrarie al buon andamento ed interesse sociale.

Art. 93. Ogni proposta, petizione o domanda sia in iscritto che altrimenti e sottoscrizione sia d'interesse particolare che d'interesse generale diretta alla Società ed al Consiglio sarà ricevuta dalla Direzione, la quale dopo accurato esame ed emesso il suo giudizio in merito per mezzo del Presidente la comunicherà al Consiglio per gli opportuni provvedimenti.

Art. 94. Ogni anno sarà eseguito un inventario generale dei mobili esistenti nei locali della Società.

Art. 95. Pel servizio della Società Operaia l'Amministrazione nominerà un messo sociale al quale sarà affidata la pulizia della sala consi-

gliare, il medesimo dovrà inoltre eseguire tutto quanto gli verrà ordinato dai membri componenti la Direzione.

Art. 96. In caso di scioglimento della Società i fondi della medesima saranno impiegati in opere di beneficenza pubblica e principalmente a vantaggio degli operai.

Art. 97. La Società non s'intenderà sciolta finchè vi siano venti soci effettivi, volontariamente perduranti.

Art. 98. In mancanza di tal numero la Direzione riunirà tutti i soci esistenti in adunanza generale come ai numeri 43 e 44 per definire a maggioranza di voti l'impiego dei fondi.

Istituzione del Fondo Attivo

Scopo ed Amministrazione

Art. 99. Coll'istituzione del Fondo Attivo, a norma dell'articolo ottantadue, si ha per iscopo di provvedere ai soci effettivi secondo le disposizioni in appresso descritte un sussidio giornaliero ad ogni occorrenza di malattia ed un sussidio fisso in caso di decesso.

Art. 100. La distribuzione di tali sussidi è fatta dalla Direzione in base alle dichiarazioni mediche cui ogni socio ammalato avrà cura di trasmettere nei termini prescritti al membro delegato, in persona del Segretario della Società, per la necessaria registrazione ed a speciali relazioni fatte dai membri visitatori nominati dal Consiglio in ogni semestre.

Art. 101. I membri Visitatori presentemente sono in numero di quattro, ed hanno speciale incarico di visitare i soci ammalati non meno d'una volta per settimana, e di fare conoscere

in seguito alla Direzione od al membro delegato il loro stato e condizione, affinchè si abbiano le norme necessarie per la spedizione dei mandati di sussidio.

Art. 102. Il servizio dei visitatori è ripartito in quattro sezioni, cioè prima e seconda Pont, terza Vilanuova e quarta Oltresoana; ogni sezione per quanto sia possibile, dovrà avere un visitatore.

Art. 103. I visitatori nel fare le loro visite dovranno decentemente indagare lo stato dell'ammalato, la natura e durata della malattia, accertarsi dell'impossibilità al lavoro, esortare gli ammalati ad eseguire puntualmente le prescrizioni del medico, di non abusare del beneficio sociale e finalmente di ricevere i loro reclami.

Disposizioni Generali

Art. 104. Il socio effettivo che cade ammalato dopo sei mesi che abbia completamente pagato il diritto d'ammissione, avrà diritto ad un sussidio giornaliero che gli sarà accordato in base alla dichiarazione medica per un anno cioè per mesi sei, denominato primo sussidio a lire una cadun giorno e per gli altri mesi sei, denominato secondo sussidio a centesimi cinquanta cadun giorno ed al suo decesso ad un sussidio di lire venticinque semprechè si nell'uno che nell'altro caso non sia moroso nel pagamento delle quote mensili come all'articolo 31 del Regolamento Sociale.

Art. 105. Il socio ammalato, per godere del sussidio dovrà presentare alla Direzione od al membro delegato una dichiara medica unitamente al libretto, cioè se ammalato nel Mandamento

e contorni entro i primi cinque giorni, se ammalato nello Stato entro i primi dieci giorni, se in Europa nei primi quindici giorni ed oltre il continente Europeo entro un mese.

Art. 106. Il socio che sarà in ritardo oltre al tempo prescritto come all'articolo precedente per la presentazione della dichiara, si nell'uno che nell'altro caso darà effetto alla rinuncia del sussidio per tanti giorni quanti ne saranno trascurati.

Art. 107. I soci ammalati sono soggetti alla sorveglianza dei membri visitatori, ai quali i soci ammalati sono indispensabilmente tenuti di dare precisa conoscenza dello stato di loro malattia, convalescenza, guarigione e traslocazione di residenza, occorrendo, quand'anche giornaliera.

Art. 108. I soci poi che non sono soggetti alla sorveglianza dei Visitatori, ad eccezione dei soci che si trovano in cura presso gli stabilimenti Pii, sono indispensabilmente tenuti di presentare la dichiara medica legalizzata dal Sindaco del luogo o Presidente se vi é Società Operaia, in ogni dieci giorni, o nel termine stabilito dalla Direzione.

Art. 109. Le trasgressioni ai due articoli precedenti saranno puniti colla privazione del sussidio.

Ar. 110. I soci che si fingeranno ammalati, o che nel tempo della loro malattia o convalescenza si porteranno in esercizi pubblici, o che eserciranno lavori di qualsiasi sorta, o che per mala condotta dovranno prolungare la loro malattia, gli sarà sospeso il sussidio per un mese la prima volta, per sei mesi la seconda e definitivamente la terza.

Art. 111. Sulle denuncie di dichiarazioni di

condotta equivoca d'un socio ammalato o convalescente, la Direzione dovrà con tutta diligenza esaminare le fatte denuncie tanto nell'interesse del socio che della società, ed in caso di bisogno incaricare, in via straordinaria, un socio, e se d'uopo colla necessaria retribuzione, a portarsi al domicilio del socio denunciato per riconoscere in persona la condotta del medesimo, ed in seguito ai ricevuti schiarimenti riferire al Consiglio lo stato delle cose per gli opportuni provvedimenti: il quale dopo aver esaminato, in merito le fatte relazioni e se d'uopo le ragioni del socio denunciato, pronuncerà la sua decisione in proposito, con aggiunta della retribuzione per le visite straordinarie ordinate dalla Direzione.

Art. 112. Sulla pronunciata decisione del Consiglio come all' articolo precedente, il socio è tenuto indispensabilmente assoggettarsi sotto pena di privazione totale d'ogni sussidio avvenire.

Art. 113. Le riprese di malattia che cadranno tanto nel corso del primo sussidio ad intervallo non maggiore d'un mese, come dopo terminato il secondo sussidio ad intervallo non maggiore di due mesi, saranno portate in continuazione.

Art. 114. Se poi la ripresa di malattia cade ad intervallo maggiore come all' articolo precedente, darà effetto a nuovo cominciamento di sussidio.

Art. 115. Le guarigioni di malattia presentate dal socio od altrimenti, sia nel corso del primo sussidio, che nel secondo, non potranno essere riconosciute per valide se non saranno debitamente certificate da un medico scelto dall'Amministrazione.

Art. 116. Il socio che abbia preso il primo e

secondo sussidio non avrà più diritto a nuovo sussidio se non dopo tre mesi di lavoro consecutivo.

Art. 117. Ad ogni occorrenza, che un socio fosse in grave malattia e che non avesse famiglia, parenti od amici per assisterlo, la Società per mezzo della Direzione e sulla richiesta del Visitatore, delegherà due persone o soci per la necessaria assistenza e per turno di sei ore.

Art. 118. La nomina di tali assistenti sarà fatta il più che possibile fra i soci che non abbiano cariche sociali e per ordine d'iscrizione.

Art. 119. I soci delegati per tale assistenza che rifiutassero, saranno per la prima volta ammoniti dal Presidente in seduta ordinaria del Consiglio, la seconda volta sospesi per tre mesi da tutti i benefici sociali ivi compresi i benefici di sussidio e la terza per sei mesi.

Art. 120. I soci che cadranno ammalati fuori del Comune e che nel frattempo della loro malattia si renderanno a casa sono tenuti di presentare una nuova dichiara del medico locale nelle stesse condizioni dell' articolo 105; in caso di trascuranza si osserveranno i disposti dell' articolo 106.

Art. 121. Per la malattia della gola il socio non avrà diritto a sussidio che per dieci giorni con che stii nelle disposizioni regolamentari.

Art. 122. Le malattie veneree o provenienti da abuso del vino e liquori, dal mal costume o da risse e quistioni provocate dal socio non danno diritto a sussidio.

Art. 123. Il socio ammalato che prende sussidio sotto cura d'altro medico sarà soggetto al controllo del Dottore sociale.

Istituzione del Fondo di Riserva

Disposizioni Generali

Art. 124. Coll'istituzione del Fondo di riserva a norra dell'articolo 83 del Regolamento Sociale. si ha per iscopo di provvedere nei modi in appresso descritti un sussidio giornaliero e continuo ai soci effettivi che si renderanno inabili al lavoro per vecchiaia o per malattia incurabile,

Art. 125. La distribuzione di tali sussidi, è fatta dal Consiglio in ogni semestre sui redditi del fondo predetto, i quali, però in ogni caso, non potranno essere superiori al secondo sussidio di malattia.

Art. 126. Avranno diritto a tale sussidio i soci effettivi che si renderanno affatto inabili al lavoro per vecchiaia o per malattia incurabile, purché abbiano quindici anni d'anzianità sociale, cioè di esistenza continua in Società.

Art. 127. Il fondo della cassa di riserva sarà alimentato dalla metà degl' interessi del capitale sociale e da qualunque altra somma concessa a titolo di dono.

Art. 128. I soci che si crederanno in diritto a tale sussidio dovranno nei due ultimi mesi d'ogni semestre presentare la loro domanda in iscritto alla Direzione, contenente i motivi che li rendono inabili al lavoro, ed una dichiara medica che li comprovi d'esser tali.

Art. 129. La Direzione dopo trascorsi i due ultimi mesi d'ogni semestre come sopra, unitamente a quattro membri del Consiglio, che dal medesimo saranno appositamente delegati, riepilogherà le fatte domande, tenendo conto delle

abituall occupazioni dei richiedenti, si accerterà in ogni modo della realtà dei motivi su cui si appoggiano i richiedenti; si consulterà inoltre dal medico sociale, se le dichiare sono fatte da altro medico per la debita conferma del reale stato d'inabilità del lavoro del socio.

Art. 130. La Direzione in appoggio alla conferma d'inabilità al lavoro dei richiedenti rilasciata dal Medico sociale e del reale riconoscimento dei motivi esposti nelle domande dei richiedenti, presenterà le domande predette al Consiglio per la debita convalidazione ed ammissione al sussidio.

Art. 131. I soci ammessi al sussidio di riserva entreranno in diritto col primo giorno d'ogni semestre successivo alla domanda e saranno pagati a quindicine scadute.

Art. 132. Occorrendo il caso, che un socio ammesso al sussidio della Cassa di riserva cadesse in grave malattia per modochè fosse obbligato a letto, il Consiglio in vista delle condizioni del socio, potrà riammetterlo ad usufruire del secondo sussidio.

Art. 133. I soci dichiarati inabili al lavoro e sussidiati come tali, sono tenuti: 1. al pagamento delle quote mensili a tenore dell'articolo 23 Regolamento sociale; 2. d'osservare le disposizioni dell'articolo 31 Regol. soc.; 3. di rinnovare in ogni 3 mesi la fede medica d'inabilità al lavoro a scanso sì dell'uno che nell'altro caso di sospensione al sussidio.

Art. 134. Nel caso di ristabilimento in salute dichiarata dal Medico sociale, cesserà il sussidio di cui sopra ed il socio rientrerà nei suoi diritti e doveri ordinari.

Istituzione del Magazzino di Previdenza



Scopo ed Amministrazione

Art. 135. Coll'istituzione del Magazzino di Previdenza a norma dell'articolo 82 si ha per iscopo di provvedere i generi alimentari di prima necessità all'ingrosso per distribuirli al minuto ai soci contro rimborso in contanti del prezzo di costo e le spese di distribuzione secondo le norme in appresso descritte.

Art. 136. L'Amministrazione di Previdenza è composta d'una Commissione permanente di tre membri unitamente alla Direzione come all'articolo 55 del Regolamento sociale.

Art. 137. La nomina dei membri della Commissione di Previdenza è fatta dal Consiglio d'Amministrazione a senso dell'articolo 77 in base alla terna proposta dal Consiglio superiore.

Art. 138. I membri della Commissione possono anche scegliersi fra i soci onorari, essi durano in carica un anno, devonsi eleggere ogni quattro mesi e scadono per anzianità, essi sono rieleggibili.

Art. 139. Unitamente alla Commissione predetta vi sarà un Magazziniere per distribuire ai soci le derrate che si trovano in magazzino, un pannatiere ed altri impiegati se d'uopo, i quali saranno nominati dal Consiglio secondo le norme dell'articolo 136.

Art. 140. Le incombenze di Segreteria e di Cassa saranno disimpegnate da appositi Segretario e Cassiere.

Attribuzioni degli Amministratori

Art. 141. Spetta all'Amministrazione del magazzino di Previdenza:

1. Di fare le provviste tutte dei generi occorrenti al magazzino ed ordinarne i pagamenti, stabilirne i relativi prezzi di distribuzione ed ordinare i versamenti.

2. Di vigilare il servizio, assistere all'introduzione dei generi, controllarne la qualità e la misura, regolarne le consegne al distributore ed al panattiere, vegliare per la buona conservazione delle grosse provviste nei magazzini, con facoltà per tutto ciò di delegare per turno in ogni settimana uno dei suoi membri.

3. Di assistere alla formazione degli inventari mensili e di altri occorrendo.

4. Di fare osservare in tutto le speciali convenzioni a cui il distributore ed il panattiere debbono attenersi applicando, occorrendo, ai medesimi le multe e le pene nelle stesse convenzioni stabilite.

Art. 142. Per soddisfare alle prescrizioni 1, 2, 3 e 4 articolo precedente, l'Amministrazione si riunirà ordinariamente in magazzino nei giorni ed ore stabiliti di consenso colla Direzione e straordinariamente sempre quando vi sia il bisogno di stabilire qualche acquisto d'urgenza.

Art. 143. I provvedimenti di qualsiasi specie d'interesse del magazzino, non saranno validi se non si trovano presenti due membri della Commissione ed uno almeno della Direzione od un Sindaco controllore.

Art. 144. Il membro anziano di nomina fungerà come capo amministratore, egli sarà depositario dei documenti spettanti all'Ammini-

strazione di Previdenza e quindi perciò come tale, firma e vidima col bollo contenente l'iscrizione del magazzino le note e mandati di pagamento: darà inoltre le necessarie disposizioni affinché in ogni riunione straordinaria i membri dell'Amministrazione interessati siano avvertiti.

Art. 145. Gli altri membri in qualità di Consiglieri dovranno trovarsi presenti a tutte le riunioni dell'Amministrazione tanto ordinarie che straordinarie per stabilire di comune accordo i provvedimenti di cui all'articolo 141 di fare le proposte che crederanno utili al buon andamento del magazzino ed infine di disimpegnare a quelle altre incombenze che in via d'urgenza fossero d'uopo.

Art. 146. È severamente proibito ai membri della Commissione, ai Sindaci controllori ed a ogni altro funzionario della Società di accettare mancia o compenso sia in denaro che in derrate od in altra guisa dai fornitori del magazzino o dal magazzinoiere.

Art. 147. Il Segretario tiene la contabilità del magazzino e la relativa corrispondenza, eseguisce alla fine d'ogni mese coll'assistenza della Commissione l'inventario di tutti i generi di previdenza, compila i rendiconti mensili o semestrali e nei primi 8 giorni dopo ogni inventario presenta al Cassiere il totale del caricamento del mese, affinché questi possa ritirare dal magazzinoiere il versamento di saldo; d'accordo colla Commissione stabilisce i prezzi dei generi in distribuzione, fa e controfirma i mandati di pagamento, assiste con voto consultivo alle adunanze della Commissione, egli è depositario dei registri e carte del magazzino di Previdenza.

Art. 148. Il Cassiere del magazzino dovrà ogni due giorni ritirare le somme percepite dal magazzino, in caso d'impedimento subitaneo dovrà eseguire tale operazione il mattino seguente, oppure prevenire il Presidente previa giustificazione dell'impedimento, in tal caso il Presidente delegherà un vice-Presidente per ritirare all'epoca fissata le somme in questione le quali verranno registrate sopra un libro speciale che si troverà all'ufficio di Presidenza; la responsabilità del Cassiere supplente cessa subito che avrà rimesso i suoi incassi al Cassiere titolare, quale questi dovrà subito assumersi a suo carico.

Art. 149. Il Cassiere pagherà i mandati quando questi portino la firma del membro anziano Capo della Commissione e del Segretario del magazzino, i medesimi dovranno essere immediatamente quitanzati e timbrati, in difetto di queste formalità essi saranno a carico del Cassiere.

Art. 150. La retribuzione del Cassiere del magazzino non potrà essere inferiore alle lire dieci mensili.

Art. 151. La carica di Segretario del magazzino e quella di Segretario dell'Amministrazione come pure la carica di Cassiere del Magazzino e quella di Cassiere dell'Amministrazione non possono accumularsi sulla stessa persona.

Art. 152. I Cassieri sia del magazzino che dell'Amministrazione intendendo dimettersi, dovranno darne avviso tre mesi prima, pei due Segretari il termine della disdetta è fissato ad un mese.

Art. 153. I Segretari ed i Cassieri non potranno essere cambiati che per mancanza al loro

dovere ed in questo caso potranno essere licenziati immediatamente.

Condizioni del Magazziniere

Art. 154. Il Magazziniere dovrà rimanere in magazzino tutti i giorni secondo l'orario stabilito dal Consiglio per distribuire ai soci i generi esistenti in magazzino, mediante rimborso dell'ammontare in contanti ai prezzi indicati nella tariffa che dovrà sempre essere esposta nel magazzino a visione di tutti.

Art. 155. Dovrà ogni due giorni versare al Cassiere le esazioni fatte in magazzino.

Art. 156. Sarà responsabile in proprio dei generi ricevuti in consegna a partire dal momento che la Commissione gliene dà caricamento specificato colle note di compra, come pure degli oggetti tutti esistenti nel magazzino e nella cantina annessavi; nonché delle contravvenzioni che per sua colpa potessero accusarsi, le quali potrà però ripetere dal socio che avesse concorso a darvi luogo; sta lui l'assicurarsi se le botti ed i recipienti siano in buono stato ed in caso di deteriorazione dovrà subito prevenire il Presidente od un Vice-Presidente.

Art. 157. I danni e le perdite per deteriorazione anteriore alla sua denuncia saranno a suo carico, come pure non avrà valore, alcun altro reclamo riguardante mancanza di peso od aumento di consumo quando non sia fatto al momento della consegna.

Art. 158. È proibito al magazziniere d'esercire oltre a quello del magazzino altro commercio entro o fuori.

Art. 159. A garanzia di tale maneggio dovrà fare un deposito in contanti nella somma stabilita dal Regolamento.

Art. 160. Non dovrà fare alcuna distribuzione ai soci senza presentazione del proprio libretto per accertarsi che il pagamento delle quote non sia in ritardo di due mesi e non meno distribuire i generi di nuovo ricevuti senza che prima siano verificati e riconosciuti dall'Amministrazione sotto pena di una multa di lire cinquanta.

Art. 161. Nelle provviste, occorrendo che un socio non potesse intervenire delegherà la moglie od i figli o famigli, purchè convivano assieme, che riconosciuti per tali li considererà come il socio medesimo, una tale facoltà cessa per i soci che sono fuori del Borgo.

Art. 162. Nella distribuzione dei generi dovrà sempre servirsi dei pesi e misure del magazzino, dare ad ognuno il suo conto preciso, comportarsi in modo civile e cortese coi soci, dar loro soddisfacenti spiegazioni affinchè non vi siano lagnanze.

Art. 163. Gli è assolutamente vietata la distribuzione di qualsiasi genere agli estranei della Società, nella distribuzione del vino non dovrà sotto niun pretesto permettere che si beva nel magazzino sotto pena d'una multa di lire cinquanta oltre all'ammontare della contravvenzione che potesse aver luogo per tale suo fallo.

Art. 164. Ad ogni arrivo di nuovi generi dovrà unitamente ai membri dell'Amministrazione trovarsi presente per riconoscere la quantità che deve darsene caricamento.

Art. 165. Dovrà in ogni occasione rendere consapevole l'Amministrazione dello stato di esi-

stenza delle derrate, aver cura dei mobili ed utensili del magazzino ricevuti in consegna come da apposito inventario, tenere il locale del magazzino colla massima decenza e ben ordinati i generi in distribuzione ed infine eseguire puntualmente gli ordini ricevuti per ciò che riguarda l'andamento del magazzino.

Art. 166. Occorrendo delle lagnanze per parte dei soci sulla sua condotta per la distribuzione sia in qualità che nel peso o misura le quali fossero giustificate dal Consiglio, incorrerà per la prima volta nella multa di lire cinquanta e per la seconda sarà sospeso dalla carica di magazzinoiere.

Art. 167. Occorrendo di dover lasciare il magazzino sia da parte sua che da parte del Consiglio vi sarà una licenza non minore di mesi tre, dandosi però caricamento e scaricamento con apposito inventario, sia dei mobili che dei generi esistenti come agli articoli 162 e 163.

Art. 168. Il magazzinoiere godrà d'una retribuzione fissa od un tanto per cento nel modo che sarà convenuto col Consiglio; da tale retribuzione saranno prelevate le multe che all'occorrenza fossero incorse.

Condizioni del Panattiere

Art. 169. Il panattiere della Società dovrà essere socio effettivo e non potrà esercitare commercio coerente al magazzino, dovrà giornalmente mantenere al magazzino la quantità di pane necessario alla distribuzione nelle qualità che gli verranno ordinate dal magazzinoiere cioè pane casalingo prima e seconda qualità e grissini.

Art. 170. Dalla quantità di farine ricevute dovrà dare un aumento di chiogrammi (*a convenirsi*) per il pane di prima qualità e chilog. (*a convenirsi*) per quello di seconda, riguardo ai grissini il peso della farina.

Art. 171. Per la confezione del pane dovrà rigorosamente stare alle regole d'arte sia nella cottura che nel gusto e di soddisfare alle osservazioni che all'occorrenza gli verranno fatte in proposito dalla commissione.

Art. 172. Occorrendo di rendere pane che alla Commissione o Direzione sia riconosciuto non essere secondo le condizioni dell'articolo precedente verrà in conseguenza rifiutato dalla Commissione ed il panattiere dovrà senz'altro ritirarlo e rimborsarne il valore al prezzo di distribuzione.

Art. 173. Non dovrà rendere il pane al magazzino se non dopo quattro ore dacchè fu estratto dal forno; il raffreddamento dovrà aver luogo all'aria libera.

Art. 174. Non potrà fare altra qualità di pane ed in special modo confezionarne per quelli che non sono soci senza permesso in iscritto dall'Amministrazione Sociale.

Art. 175. A compenso della cottura, ivi compresa la provvista della legna e sale necessario come pure il semolino per i grissini avrà per ogni cento chili di farina una somma a convenirsi.

Art. 176. La Società provvede il locale del forno, pastino, magazzino del pane o della farina con tutti gli attrezzi all'uopo necessari oltre al ripostiglio della legna ed una piccola cucina attigua al forno sociale.

Art. 177. Ad ogni mancanza di pane in magazzino purchè avvertito in tempo, come pure per la trasgressione degli articoli 173, e 174 incor-

erà in una multa da lire tre a dieci.

Art. 178. A garanzia del suo operato dovrà dare a mani della Società un deposito in numenario nella somma prescritta dal Regolamento.

Art. 179. Nella confezione del pane, occorrendo trovare farine di qualità inferiore a quella richiesta, dovrà tosto sospendere il quintale in corso e rendere avvisata la Commissione acciò possa provvedere in proposito.

Art. 180. Occorrendo il bisogno di licenziamento tanto da una parte che dell'altra dovrà darsi in iscritto due mesi prima, in caso però di mancanze straordinarie la Direzione è facoltativa di prendere quei provvedimenti che crederà più opportuni.

Art. 181. Ogni qualvolta e sempre quando l'interesse sociale lo creda del caso, sarà facoltativo l'accesso tanto nel locale del forno quanto nel magazzino del pane e della farina alle persone componenti la Direzione, Commissione ed ogni altra, che per tale caso ne fosse incaricata dall'Amministrazione Sociale.

Depositi degl' Impiegati

Art. 182. A garanzia e buon andamento della Società Operaia gli impiegati della medesima sono tenuti ai depositi seguenti, cioè,

Quello del magazziniere e fissato a L.	2500
» del cassiere del magazzino	» 3000
» del cassiere dell'Amministr.	» 600
» del segretario dell'Amministr.	» 300
» del segretario del magazzino	» 300
» del panattiere sociale	» 300

Art. 183. Di questi depositi la Società corri-

sponde lo stesso interesse che essa riceve dal suo capitale, in ogni caso detto interesse non potrà essere superiore al 5 per cento, il medesimo decorrerà dal giorno in cui i depositi saranno fatti alla Società.

Art. 184. I depositi saranno assicurati sul fondo sociale, ed in caso di liquidazione forzata o volontaria della Società, tali depositi saranno i primi ad essere integralmente ed immediatamente pagati.

Multe

Art. 185. Tutti i funzionari retribuiti che mancheranno ai loro doveri saranno puniti con multa per la prima volta, la seconda esclusa non solo dalle funzioni, ma da membri della Società.

Art. 186. Le multe non saranno inferiori a lire cinquanta per errori nei registri causati da negligenza e non inferiori a lire cento se da accordo con qualche membro dell'Amministrazione del magazzino, controllo od altri.

Art. 187. Il Cassiere che senz'avvertire la Direzione lascerà passare 2 giorni senza procurarsi gl'incassi del magazzino avrà pure una multa di lire cinquanta.

Art. 188. Ogni multa sarà inflitta dal Consiglio d'Amministrazione quando è provata la trasgressione ai doveri, in caso di mancanza di prove giudicherà in proposito il Consiglio Superiore.

Art. 189. Le multe saranno immediatamente versate a favore della Cassa di Riserva.

Art. 190. Tutti i funzionari onorifici che verranno meno ai loro obblighi, saranno sospesi

dalle loro funzioni ed anche esclusi dalla Società.

Disposizioni Generali

Art. 191. Non potranno godere del beneficio di previdenza quei soci che sono morosi al pagamento delle loro quote mensili come all'articolo 31 del Regolamento Sociale, o che esercitano commercio di generi di medesima specie a quelli che si distribuiscono nel magazzino.

Art. 192. I soci nel fare le loro provviste dovranno sempre presentare al magazzino, se richiesti, il proprio libretto e non possono fermarsi nel locale del magazzino oltre al tempo necessario per le provviste.

Art. 193. Il socio che coadiuverà persone estranee alla Società per provvedersi dei generi del magazzino, col prestargli il libretto od altrimenti, o che faccia smercio o consumazione dei generi provvisti con persone fuori della propria casa, sarà colpevole d'un atto che potrebbe compromettere la Società e come tale sarà sospeso dai suoi diritti al magazzino per tre mesi la prima volta, ed in caso di recidiva sospeso definitivamente, con obbligo inoltre di compensare la Società dei danni e spese che potessero derivare per tale sua mancanza.

Art. 194. Il socio che non fosse soddisfatto nella provvista dei generi sia nella qualità richiesta che nel peso o misura, purchè abbia giustificazioni di terzi, potrà rivolgersi dal Consiglio, il quale, in base alle relazioni dei terzi, riconoscendo valida la lagnanza, darà tosto i provvedimenti necessari.

Art. 195. Il socio che abuserà della previdenza

del vino, cioè che ne faccia sciopero o maggior consumazione del necessario, sarà sospeso da tale beneficio la prima volta di un mese, la seconda di tre e la terza definitivamente.

Il presente Regolamento ricompilato con nuove modificazioni a quello adottato il 7 Settembre 1889, fu approvato in Adunanza Generale dei soci il 16 Novembre 1898.

Pagamenti fatti nell'anno 1904

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio		6 marzo	
Febbraio		6 Marzo	Bonatti
Marzo		14 Aprile	
Aprile		5 Giugno	
Maggio		5 Giugno	Bonatti
Giugno		1 Agosto	AT
Luglio		4/8/04	
Agosto		4/8/04	AT
Settemb.		3/9/04	
Ottobre		4/10/04	
Novemb.		4/11/04	
Dicemb.		5 febbraio	Bonatti

Pagamenti fatti nell'anno 1905

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio		5 marzo	
Febbraio		5 marzo	Ronatto
Marzo		30 Aprile	
Aprile		30 Aprile	TH
Maggio		11 luglio	3
Giugno		4 agosto	2
Luglio		4 agosto	
Agosto		8 bre	
Settemb.		8 bre	Ronatto
Ottobre		3 Dicembre	
Novemb.		3 Dicembre	Ronatto
Dicemb.		2 febbraio	5

Pagamenti fatti nell'anno 1906

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio		11 Mayo	
Febbraio		5 Mayo	Ronatto
Marzo		5 maggio	
Aprile		5 maggio	5
Maggio		30 giugno	
Giugno		30 giugno	TH
Luglio		2 bre	Ronatto
Agosto		16embre	
Settemb.		4embre	
Ottobre		4embre	Ronatto
Novemb.		4embre	
Dicemb.		6 Gennaio	Ronatto

Pagamenti fatti nell'anno 1907.

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio		1 marzo	<i>R</i>
Febbraio		1 marzo	<i>Manzotti</i>
Marzo		2 maggio	<i>B</i>
Aprile		2 maggio	<i>B</i>
Maggio		7 luglio	<i>B</i>
Giugno		7 luglio	<i>B</i>
Luglio		7 Settemb	<i>B</i>
Agosto		1 Settemb	<i>Manzotti</i>
Settemb.		8 Novem	<i>B</i>
Ottobre		2 Novem	<i>Manzotti</i>
Novemb.		4 Genna	<i>B</i>
Dicemb.		4 Genna	<i>B</i>

Pagamenti fatti nell'anno 1908

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio		1 marz	<i>B</i>
Febbraio		1 marz	<i>Manzotti</i>
Marzo		4 magg	<i>B</i>
Aprile		4 magg	<i>Manzotti</i>
Maggio		4 luglio	<i>B</i>
Giugno		4 luglio	<i>Manzotti</i>
Luglio		4 sett	<i>Manzotti</i>
Agosto		1 ott	<i>Manzotti</i>
Settemb.		1 novemb	<i>Manzotti</i>
Ottobre		15 Novem	<i>B</i>
Novemb.		15 Novem	<i>Manzotti</i>
Dicemb.		6 Dicem	<i>Manzotti</i>

Pagamenti fatti nell'anno 1909

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio		21 Marzo	Bonatti
Febbraio		21 Marzo	Bonatti
Marzo		15 Maggio	Bonatti
Aprile		15 Maggio	Bonatti
Maggio		6 Luglio	Bonatti
Giugno		4 Luglio	Bonatti
Luglio		7 Settembre	Bonatti
Agosto		7 Settembre	Bonatti
Settemb.		1 Ottobre	Bonatti
Ottobre		1 Ottobre	Bonatti
Novemb.		1 Gennaio	Bonatti
Dicemb		1 Gennaio	Bonatti

Pagamenti fatti nell'anno 1910

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio		4 marzo	Bonatti
Febbraio		4 marzo	Bonatti
Marzo		2 aprile	Bonatti
Aprile		2 aprile	Bonatti
Maggio		8 maggio	Bonatti
Giugno		17 luglio	Bonatti
Luglio		17 luglio	Bonatti
Agosto		1 Ottobre	Bonatti
Settemb.		1 Ottobre	Bonatti
Ottobre		1 Ottobre	Bonatti
Novemb.		10 Gennaio	Bonatti
Dicemb.		10 Gennaio	Bonatti

Pagamenti fatti nell'anno 1911

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio	10	10 Gennaio	Bonatto
Febbraio	1	1 Aprile	B
Marzo	1	1 Aprile	B
Aprile	1	1 Aprile	Bonatto
Maggio	20	20 maggio	
Giugno	2	2 Luglio	Bonatto
Luglio	5	5 Agosto	B. rez
Agosto	1	1 Sett ^e	Bry
Settemb.	1	1 Ottobre	Bonatto
Ottobre	1	1 Novemb	Bonatto
Novemb.	5	5 Dicemb	Bonatto
Dicemb	5	5 Gennaio	Bonatto

Pagamenti fatti nell'anno 1912

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio	1	1 Febbraio	Bry
Febbraio	1	1	mezzo
Marzo	8	8 Aprile	Bonatto
Aprile	8	8 Aprile	Bonatto
Maggio	5	5 Maggio	Bonatto
Giugno	1	1	Bonatto
Luglio			
Agosto			
Settemb.			
Ottobre			
Novemb.			
Dicemb.			

Pagamenti fatti nell'anno 19

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio			
Febbraio		64	
Marzo			
Aprile			
Maggio			60
Giugno			22
Luglio			9.9
Agosto		50	43
Sette mb.		16	22
Ottobre		76	
Novemb.			
Dicemb		132	9

Sussidii esatti per malattia

NUMERO del Mandato	EPOCA E DATA DI MALATTIA SUSSIDIATA	Giorni	Importo
1904			
2039	11 Febre 23 detto	13	13.00
Anno 1910.			
668	6 marzo 31 detto	26	26.00
682	1 ^a aprile 31 detto	13	13.00
Anno 1911			
1029	19 maggio 31 detto	13	13.00
1042	1 ^a giugno 30 detto	30	30.00
1060	1 ^a luglio 31 detto	31	31.00
1090	1 ^a agosto 31 detto	31	31.00
1094	1 ^a settembre 30 detto	30	30.00
1112	1 ^a ottobre 31 detto	31	31.00
1134	1 ^a novembre 14 detto	14	14.00
fine 1 ^a sussidio			180.00

Sussidii esatti per malattia

NUMERO del Mandato	EPOCA E DATA DI MALATTIA SUSSIDIATA		Giorni	Importo	
	<u>2^e sussidii</u>				
1135	15 novembre	30 detto	16.	8.00	
1158	1 ^o dicembre	1 ^o gennaio	32	16.00	
1179	2 ^o gennaio	30 detto	30	15.00	
1193	31 gennaio	29 febbraio	30	15.00	
1212	1 ^o marzo	7 ^o aprile	32	16.00	
1221	2 ^o aprile	1 ^o maggio	30	15.00	
1234	2 ^o maggio	10 detto	9	4.50	
49	mandato di sepoltura		2.	25.00	

Sussidii esatti per malattia

NUMERO del Mandato	EPOCA E DATA DI MALATTIA SUSSIDIATA		Giorni	Importo	
	Martedì 10	Maggio 1912			
				56	
				76	
				<u>132</u>	
	In tutto fa				180 lire

Sussidii esatti per malattia

NUMERO del Mandato	EPOCA E DATA DI MALATTIA SUSSIDIATA			Giorni	Importo
52	Peter	Cicchettino			
	Giovanni	Ricciardi			
	Mariano	Parron			
		32 x			
		7			
		<hr/> 204			

35

~~83,60~~

4

